



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net
Pec: consiglio@ordineavvocatibopec.it

Bologna, 27 ottobre 2020

Tramite PEC

Spett.le
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma
protocollo@cert.ao.pr.it

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELL'ELENCO DI AVVOCATI LIBERO PROFESSIONISTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

Con riferimento alla Vostra pec pervenuta in data 10 settembre us con la quale ci chiedete la divulgazione dell'Avviso pubblico in oggetto, in relazione ad esso ci corre l'obbligo di evidenziare alcuni aspetti dello stesso che destano preoccupazione.

1) Quanto al requisito di iscrizione all'Albo Professionale da almeno 5 anni, pur comprendendo le ragioni di opportunità poste a base di tale previsione, riteniamo tuttavia che essa porti ad escludere ingiustificatamente una parte degli Avvocati, colpendo soprattutto la fascia più giovane dei professionisti, che vengono in questo modo svantaggiati.

2) L'avviso al punto 5 richiede come requisito, fra gli altri, l' "avere stipulato idonea polizza RC professionale". Il concetto di idoneità risulta estremamente generico, lasciando un inaccettabile margine di discrezionalità in capo all'Amministrazione che deve vagliare i requisiti. Inoltre, come noto, tale aspetto non si ritiene possa essere discrezionalmente disciplinato dalla PA, dal momento che il contenuto e gli importi dell'assicurazione sono aspetti regolamentati per legge che dunque ha già individuato la idoneità della copertura fissandone le caratteristiche. Il Professionista deve assolvere l'onere come imposto dalla normativa vigente, mentre non è demandato all'Amministrazione appaltante di modificare tale onere.

3) In relazione, poi, alle disposizioni contenute nel "Regolamento per la disciplina dei criteri delle modalità di conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'ente a legali esterni", ci si sofferma sulla previsione di cui all'art. 4: "MODALITA' DI



Gemellato con l'Ordine degli
Avvocati di Tolosa



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net
Pec: consiglio@ordineavvocatibopec.it

COMPILAZIONE E VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI”, che si ritiene confliggente con la normativa dell’equo compenso, come modificata dalla legge n. 205/2017, di modifica alla legge n. 172/2017 (di conversione del d.l. n. 148/2017), che ha introdotto l’art. 13 bis della legge ordinamentale forense n. 247/2012 che, in termini più generali, dispone che “*si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni ... quando risulta proporzionato alla quantità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alla caratteristica della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero della Giustizia trattato ai sensi dell’art. 13 co. 6 [della legge 247/2012]*”.

Il citato articolo 4 prevede, al comma 1, che: “*Il preventivo dovrà essere compilato secondo i valori di liquidazione previsti, per lo scaglione di riferimento, dai parametri forensi di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55 come modificato dal D.M. 8/03/2018 n. 37, o di quelli che successivamente entreranno in vigore, indicando, altresì, l’eventuale sconto percentuale che il professionista è disposto a concedere all’Azienda, la necessità di domiciliazione e la relativa spesa.*”. La previsione della valutazione di un eventuale sconto induce ad attivare fra i Professionisti una gara “al ribasso”, che potrebbe portare inevitabilmente a premiare preventivi che portino compensi nella misura inferiore al minimo previsto.

Inoltre non è comprensibile la previsione del secondo comma laddove si fa riferimento a “*valori di liquidazione previsti, per lo scaglione di riferimento, dai parametri forensi di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55 come modificato dal D.M. 8/03/2018 n. 37, o di quelli che successivamente entreranno in vigore, ridotti del 50%*”. La locuzione *valori di liquidazione previsti, per lo scaglione di riferimento, dai parametri forensi di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55* sembra fare riferimento ai valori medi, quelli appunto presi di norma a riferimento dal citato decreto al fine della liquidazione dei compensi in sede giudiziale. Se così è, prevedere la riduzione del 50% significa prevedere che i compensi non potranno essere superiori ai minimi e che l’applicazione di un eventuale sconto importerebbe la quantificazione di un compenso in violazione. Tutto ciò contrasta con i principi sopra ricordati, relativi alla determinazione dell’equo compenso.



Gemellato con l'Ordine degli
Avvocati di Tolosa



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net
Pec: consiglio@ordineavvocatibopec.it

Si ringrazia per l'attenzione e si confida in una revisione del provvedimento, rimanendo a disposizione laddove si voglia interloquire con l'Ordine scrivente in relazione al tema.

Con i migliori saluti.

Avv. Beatrice Belli
Consigliere e Referente del Nucleo Locale di Monitoraggio
della Disciplina dell'Equo compenso



Gemellato con l'Ordine degli
Avvocati di Tolosa